

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18422/2026
Roma, lì, 21/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 310/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI UP - 17/02/2026
IRENE SCORDAMAGLIA R.G.N. 40357/2025
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU
ROSARIA GIORDANO - Relatore -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trieste

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che
ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria con la quale il difensore dell'imputato, avv. [REDACTED], ha
insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di diffamazione aggravata, in continuazione ex art. 81 cod. pen., in danno di [REDACTED]
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
 - 2.1. Con il primo, assume l'insussistenza degli elementi costitutivi dei fatti di reato.

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3 - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc93684303989d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



Innanzitutto, mancherebbe l'assenza della persona offesa, non essendo sufficiente, a tal fine, che l'imputato e la persona offesa si fossero "bloccati" sui rispettivi profili [REDACTED] poiché, stante l'evoluzione dei mezzi tecnologici, la vittima aveva comunque potuto avere conoscenza, attraverso altri soggetti, dei post offensivi, replicando ad armi pari, quasi contestualmente.

Inoltre, non era stato dimostrato alcun danno subito dalla vittima a seguito della condotta: difatti, per un verso non era stato provato che aveva ricevuto telefonate anonime poiché questo era solo quanto dichiarato dalla stessa e, per un altro, lo stesso [REDACTED] non aveva mai nascosto le sue passioni per i siti erotici su [REDACTED] sicché la condotta era priva di offensività.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 599 cod. pen., almeno sul piano putativo, essendo le discussioni avvenute attraverso post cui erano seguite immediate reazioni.

2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale rispetto all'attribuibilità dei post ad esso ricorrente, poiché la stessa dott.ssa [REDACTED] esaminata in dibattimento, aveva riferito di non aver rinvenuto i post oggetto di denuncia all'url indicato e di non aver compiuto indagini sulla sua iscrizione ai siti erotici frequentati dallo [REDACTED]

Evidenza, inoltre, a riguardo, che, come aveva riferito nel corso del dibattimento, aveva presentato denuncia per furto di identità.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

2.5. Lamenta, con il quinto motivo, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta irreprensibile nel corso del dibattimento, solo a causa dei suoi precedenti penali.

2.6. Mediante il sesto motivo si duole dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena senza adeguate argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, perché il giudice del gravame ha esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed ha operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Ne deriva che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (tra le altre, Sez.



2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del ,16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2. Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Sotto un primo aspetto, su un piano generale, com'è noto, l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (tra le altre, Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502). Ne consegue che si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti privato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592).

In coerenza con i superiori principi si è effettivamente ritenuto che integra la fattispecie dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto, come si è visto, l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, con riferimento a una "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts").

E, tuttavia, è stato chiarito che, per contro, integra il delitto di diffamazione, e non l'ipotesi depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l'invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541).

Pertanto nella fattispecie in esame è stato correttamente ritenuto integrato il delitto di diffamazione, considerato che la persona offesa e il [REDACTED] si erano rispettivamente bloccati sui profili social, sicché la prima non poteva neppure in astratto essere presente virtualmente al momento della pubblicazione nella bacheca [REDACTED] del post offensivo della sua reputazione e, di qui, come peraltro



congruamente evidenziato dalle decisioni di merito, la pubblicazione del post offensivo gli è stata riferita da altri, che ne avevano avuto contezza leggendo la bacheca [REDACTED] dell'imputato.

2.2. Sotto un secondo aspetto, occorre rimarcare che l'offensività della condotta non è esclusa dalla circostanza che la stessa vittima mostrasse sui social la sua passione per la frequentazione dei siti erotici, stante l'utilizzo di espressioni, da parte dell'imputato, volte a denigrare, per tale ragione, lo [REDACTED]

3. Il secondo motivo è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione con la quale è stata correttamente esclusa l'esimente della provocazione, ossia per la circostanza che il confronto polemico tra i due, per come riconosciuto dallo stesso imputato, andava avanti da tempo.

Giova rammentare, infatti, al riguardo, che, sebbene per la sussistenza della predetta esimente non sia necessaria una reazione istantanea, deve restare integrata una contiguità temporale. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato (*ex ceteris*, Sez. 5, n. 30502 del 16/05/2013, Quaretti, Rv. 257700; Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Pitti, Rv. 235005).

4. Il terzo motivo è inammissibile, ancora una volta, per l'omesso confronto con le argomentazioni in forza delle quali la decisione impugnata ha attribuito i post offensivi al ricorrente.

In primo luogo, è stato al riguardo sottolineato che il nome e la fotografia dei profili [REDACTED] corrispondono alla persona dell'imputato che ha solo dedotto, e non documentato, come avrebbe dovuto fare affinché tale circostanza potesse essere considerata, di aver presentato denuncia per furto di identità.

E' stato inoltre valorizzato dalla stessa Corte territoriale che, come evidenziato dallo stesso [REDACTED] e confermato dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che tra l'imputato e la persona offesa vi era da anni un confronto polemico sui social.

Infine, con logico incedere, si è posto in rilievo che la teste di polizia giudiziaria, incaricata di effettuare indagini per verificare la possibilità di attribuire all'imputato i post per cui è processo, ha riferito in dibattimento di aver accertato che il post del 29 agosto 2020 era stato pubblicato nella pagina del [REDACTED] e



che, in seguito, era stata rimossa, ma in una fase successiva aveva verificato che nella pagina dell'imputato all'url indicato era visibile il post oggetto di denuncia.

5. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso.

Va rammentato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

In coerenza con il predetto principio, con argomentazioni adeguate, è stata esclusa dalla decisione censurata l'applicabilità nella fattispecie concreta dell'art. 131-bis cod. pen. avendo riguardo alla non occasionalità della condotta, alla gravità offesa, alla reiterazione dei post diffamatori in danno dello [REDACTED]

6. Del pari, si presenta inammissibile il motivo con il quale l'imputato contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego, invero, è stato argomentato in modo logico alla luce dei precedenti specifici e della circostanza che lo stesso ricopre una carica pubblica e deve quindi avere un atteggiamento di maggiore continenza.

Ha soggiunto, inoltre, la Corte territoriale, ancora con motivazione adeguata, che non poteva essere considerato elemento favorevole da valutare la circostanza che il ricorrente aveva tenuto una condotta corretta nel corso delle udienze, poiché è un dovere quello di stare correttamente in aula durante lo svolgimento del processo.

7. E' manifestamente infondato, altresì, il sesto motivo mediante il quale il [REDACTED] contesta il rigetto dell'istanza di sospensione condizionale della pena, a fronte dell'adeguatezza dei motivi del diniego, correlati non solo, come assume, alla circostanza che aveva già beneficiato della stessa una volta, ma altresì al tipo di reato, attesi i suoi precedenti specifici, con conseguente congruità della prognosi negativa sulla sua astensione futura da altri reati.



8. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

9. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione delle notizie diffamatorie diffuse relative alla vita intima della persona offesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 17/02/2026

Il Consigliere estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

